

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Proposta di legge -Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento del diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Il recente D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), in attuazione della delega al Governo in materia di disabilità (Legge 22 dicembre 2021, n. 227), ha ridefinito gli interventi a favore delle persone con disabilità in coerenza con le disposizioni della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 e delle successive disposizioni e decisioni di livello comunitario.

Il D.lgs. 62/2024, ha in particolare previsto, all'art. 19, che "...i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'art. 39, comma 2, lett 1 *bis* e 1-*ter* della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, già attivati dalle regioni nell'esercizio della loro competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione".

Regione Toscana per i diritti e le politiche a sostegno delle persone con disabilità trova, nella l.r. 18 ottobre 2017, n. 60, la propria disciplina generale a cui anche i progetti messi in campo per la "vita indipendente" hanno fatto riferimento tenuto conto della fonte di finanziamento prevista per gli stessi annualmente a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla l.r. 18 dicembre 2008, n. 66.

In tale contesto normativo, tenuto conto del mutato quadro economico delle disponibilità della Regione Toscana e conseguentemente delle politiche per la disabilità, ivi compresi i progetti per la vita indipendente, si pone la necessità di avanzare la presente proposta di legge con finalità di favorire la promozione e la diffusione dei sostegni intensivi per i progetti di "vita Indipendente" rimasti nell'ambito di competenza regionale indicandone i principi e le modalità di attuazione.

La Regione persegue detto obiettivo con politiche di intervento socio sanitario che risultino maggiormente accessibili e partecipate in un'ottica di massima trasparenza, efficacia e continuità assistenziale.

La Legge persegue altresì l'obiettivo di monitorare la propria azione attraverso l'istituzione dell'Osservatorio, al fine di cogliere eventuali elementi di sviluppo e crescita nei rapporti con i destinatari e fra le amministrazioni coinvolte al fine di raggiungere sempre più elevati livelli di efficacia, efficienza, trasparenza e comunicabilità delle misure in atto.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta

La materia rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La pdl in esame non presenta profili di incompatibilità con il quadro normativo nazionale.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Il futuro intervento normativo regionale indica i principi generali che afferiscono alla vita indipendente e fotografa molto bene la situazione attuale; non si ritiene che ci siano a breve termine ripercussioni sulla normativa regionale, va però tenuto conto che la legislazione nazionale in

materia di disabilità è in corso di rinnovamento, anche a seguito di un periodo di sperimentazione, riferito in particolare ai procedimenti di valutazione.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano incompatibilità con gli articoli 117 e 118 Costituzione.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rilevano incompatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Non ricorre tale necessità.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si dà atto del rispetto della l.r. 55/2008.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si dà atto della corretta applicazione del Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non ci sono norme di tale genere nella presente proposta di legge.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non ve ne sono.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non ricorre tale necessità.